

# **Associazione “Saetta Verde”**

## **STATUTO**

### **I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Nome e sede**

Ai sensi degli art. 60 e ss. Codice Civile Svizzero è costituita l'Associazione Saetta Verde (di seguito: Associazione) con sede in Lugano, via Coremmo 12.

#### **Art. 2**

L'Associazione viene iscritta a Registro di Commercio.

### **II SCOPO**

#### **Art. 3**

Scopo dell'Associazione è la sensibilizzazione del pubblico riguardo a problemi ambientali, il contribuire all'implementazione di una maggiore coscienza ecologica e il promuovere l'integrazione occupazionale di persone disoccupate.

L'Associazione promuove il trasporto ecologico di cose (lettere, pacchi, merci) soprattutto avvalendosi di corrieri in bicicletta, eventualmente altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (gas e elettricità), evitando emissioni nocive per l'ambiente e le persone, contribuendo al miglioramento della vivibilità e viabilità della città, alla diminuzione delle emissioni foniche e di gas dannosi.

Inoltre l'Associazione può prestare altre attività e fornire altri servizi tutti di carattere sociale ed ecologico.

L'Associazione, per adempiere al proprio scopo, si avvale della collaborazione anche di persone disoccupate o che aderiscono a programmi occupazionali.

#### **Art. 4**

L'Associazione non persegue fini di lucro.

### **III SOCI**

#### **Art. 5 - Soci**

Sono ammessi come soci tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, che abbiano versato la quota sociale o che, per decisione della direzione, abbiano acquisito lo statuto di socio emerito ai sensi dell'art. 6 cpv. 4.

#### **Art. 6**

L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori, soci emeriti e soci simpatizzanti.

Sono soci ordinari tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5, versano la quota sociale minima.

Sono soci sostenitori coloro i quali versano una quota sociale superiore, stabilita dall'Assemblea.

Sono soci emeriti i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno compiuto un atto di importante e/o particolare a favore dell'Associazione. I soci emeriti continuano ad avere gli stessi diritti e doveri come gli altri soci, a prescindere dall'obbligo di pagamento della quota, da cui sono esentati, a meno che volontariamente desiderino continuare a pagarla.

Sono soci simpatizzanti coloro che hanno versato la quota sociale (minima, sostenitore o emerito) e che volontariamente non desiderano godere dei diritti associativi. La richiesta per divenire socio simpatizzante deve esplicitamente essere indirizzata all'Assemblea.

#### **Art. 7 - Quota sociale**

La quota sociale minima è fissata annualmente dall'Assemblea sociale.

Per il primo anno essa viene fissata in CHF 50.-- (cinquanta).

La quota sociale minima per i soci sostenitori viene fissata per il primo anno a CHF 100.-- (cento).

#### **Art. 8**

I soci che non abbiano pagato la quota sociale entro la fine del rispettivo anno sociale, perdono la loro qualità di soci.

### **IV PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 9**

Il patrimonio sociale è composto dalle quote sociali, dai contributi e doni di soci o di terzi, dagli altri introiti derivanti dall'attività dell'Associazione e dalla messa a disposizione a pagamento di spazi pubblicitari.

#### **Art. 10**

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione attinge i mezzi dal patrimonio sociale.

#### **Art. 11**

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni limitatamente al patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità dei soci.

## **V ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 12 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea sociale;
- la Direzione;
- il revisore dei conti.

### **Art. 13 - Assemblea sociale**

L'Assemblea sociale viene convocata una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea sociale, con indicazione dei punti da trattare, deve pervenire ai soci almeno due settimane prima della data prefissata.

Ogni Assemblea sociale convocata a norma di statuto può deliberare validamente, presenti o rappresentati almeno dieci (10) soci, esclusi i soci simpatizzanti.

### **Art. 14 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento:

- qualora la Direzione lo ritenga necessario;
- su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

### **Art. 15 - Partecipazione alle assemblee**

I soci emeriti e i soci che sono in regola con la quota sociale hanno diritto di partecipare alle assemblee, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

### **Art. 16 - Votazione**

Votazioni e nomine avvengono generalmente per alzata di mano.

Le votazioni vengono fatte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità decide il voto del presidente.

Per il conteggio dei voti l'Assemblea sociale nomina due scrutatori.

### **Art. 17 - Competenze dell'Assemblea sociale**

L'Assemblea sociale ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'Assemblea sociale precedente;
- approvazione del rapporto annuale;
- approvazione dei conti, sentito il rapporto del revisore;
- nomina del presidente;
- nomina dei membri della Direzione;
- nomina del revisore dei conti;
- approvazione del programma elaborato dalla Direzione;
- approvazione del preventivo;
- definizione della quota sociale;
- revisione dello statuto;
- decisioni riguardanti proposte dei soci e della Direzione;
- ammissione ed esclusione dei soci;
- scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 18**

I soci hanno diritto di proporre punti da discutere nell'Assemblea sociale. La richiesta deve pervenire per lettera alla Direzione almeno una settimana prima, la quale ha l'obbligo di comunicazione a tutti i soci per posta elettronica almeno due giorni prima.

### **Art. 19**

L'Assemblea sociale è diretta dal presidente dell'Associazione o, se ne fosse impossibilitato, dal vicepresidente o da un membro della Direzione.

In occasione delle nomine statutarie l'Assemblea sociale viene diretta da un presidente di sala.

### **Art. 20 - Direzione**

La Direzione cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso terzi. Si occupa di tutti gli affari che non sono espressamente riservati all'Assemblea sociale.

E' responsabile nei confronti dell'Assemblea sociale dell'esecuzione dei compiti statuari dell'Associazione.

### **Art. 21 - Composizione della Direzione**

La Direzione si compone di:

- presidente;
- vicepresidente;
- segretario/a;
- cassiere/a;
- almeno altri 3 (tre) membri.

Esso rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

## **Art. 22**

La convocazione della riunione della Direzione deve pervenire ai membri almeno tre giorni prima della data prefissata.

Le decisioni della direzione vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche tramite deliberazione per mezzo circolare (anche in forma elettronica).

Qualora siano presenti solo tre membri, le decisioni vengono prese all'unanimità.

## **Art. 23 - Competenze della Direzione**

La Direzione in particolare:

- esegue le decisioni prese dall'Assemblea sociale;
- con la collaborazione del Direttore, allestisce il programma, i conti preventivi e consuntivi;
- nomina il Direttore, con il quale conclude un contratto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni.

## **Art. 24 - Compiti del Direttore**

Il Direttore si assume la gestione ordinaria degli affari e, limitatamente a ciò, ha diritto di firma individuale, assume e gestisce il personale, prepara il programma, il budget e il risultato d'esercizio annuale e li sottopone alla Direzione.

Il Direttore partecipa alle riunioni della Direzione.

## **Art. 25 - Il revisore dei conti**

Il revisore dei conti si compone di una o più persone o da una persona giuridica.

Rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

## **Art. 26 - Competenze del revisore**

Il revisore presenta annualmente all'Assemblea sociale un rapporto scritto.

## **VI REVISIONE DELLO STATUTO**

### **Art. 27**

L'Assemblea sociale può, su proposta della Direzione o di 1/5 (un quinto) dei soci, decidere la revisione parziale o totale dello statuto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

## **VII SCIoglimento**

### **Art. 28**

Lo scioglimento può aver luogo nei casi previsti dall'art. 77 del Codice Civile Svizzero.

Lo scioglimento può avvenire anche in altri casi, ma deve comunque essere deciso da un'Assemblea straordinaria con l'approvazione dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

### **Art. 29**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto entro un anno ad un ente perseguente scopi analoghi e al beneficio dell'esenzione fiscale.

## **VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 - Adozione statuto**

Il presente statuto è stato adottato all'Assemblea costitutiva dell'associazione il 21.03.2013 a Lugano ed entra in vigore immediatamente.

Il presente statuto è stato modificato il 31 marzo 2015 dopo approvazione da parte dei soci.